

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

A) IL FONTEDIR

1. Che cos'è Fontedir?

Fontedir è il Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo Telecom Italia, costituito nel dicembre 1986. E' un'associazione riconosciuta ai sensi della vigente normativa sui fondi pensione e ha personalità giuridica.

2. Qual'è il suo scopo e come è organizzato?

Il Fondo non ha fine di lucro ed ha lo scopo esclusivo di provvedere a prestazioni di natura previdenziale, complementari rispetto ai trattamenti pensionistici obbligatori. Fontedir è un fondo previdenziale a contribuzione definita e gestita con il criterio della capitalizzazione individuale.

3. Chi sono gli aderenti a Fontedir?

Sono aderenti a Fontedir:

1. i soci attivi: i Dirigenti in servizio presso Enti aderenti al Fondo e ad esso iscritti;
2. i soci non in fase di contribuzione: i Dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro e che abbiano mantenuto la loro posizione presso il Fondo.

B) ADESIONI E VARIAZIONI

1. Quali sono gli adempimenti a carico dell'Associato e quali sono i suoi diritti al momento dell'iscrizione Fontedir?

Adempimenti:

1. compilazione del Modulo di iscrizione (Modulo AD) con le certificazioni ivi contenute.

Diritti:

1. trasferimento di tutte le risorse riconnesse alla Previdenza Complementare facenti capo all'Associato;
2. scelta della percentuale contributiva e destinazione del TFR;
3. scelta del/i comparto/i di gestione finanziaria delle risorse.

2. Quali sono gli adempimenti a carico dell'Associato e quali sono i suoi diritti successivamente all'iscrizione a Fontedir?

Adempimenti:

1. adesione alle procedure di trattenuta sullo stipendio della quota contributiva a proprio carico, salvo periodi di sospensione della contribuzione (secondo legge e secondo quanto allo Statuto di Fontedir articolo 8 comma 6).

Diritti:

1. beneficio della quota contributiva a carico dell'Azienda;

2. possibilità di variare la propria percentuale contributiva entro il 31 ottobre di ciascun anno, con efficacia dal mese di gennaio dell'anno successivo;
3. possibilità di variare i comparti di destinazione dei contributi non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente espressione di scelta;
4. possibilità di effettuare l'operazione di Switch tra i comparti di investimento, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente espressione di scelta;
5. possibilità, dopo 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, di richiesta di un'anticipazione ai sensi di legge e secondo quanto descritto all'articolo 13 dello Statuto di Fontedir.

3. Quali sono gli adempimenti a carico dell'Associato e quali i suoi diritti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro?

Adempimenti:

1. per gli Associati non più in fase attiva di contribuzione viene richiesto il versamento della quota annua, secondo quanto stabilito dal CdA, attualmente fissata a un importo di 100 €.

Diritti:

1. possibilità di effettuare l'operazione di Switch tra i comparti di investimento, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente espressione di scelta;
2. possibilità di richiedere le prestazioni previste dal Fondo (pagamento di quanto maturato in forma di capitale e/o rendita, in base a quanto previsto dalle normative vigenti) nel caso in cui l'Associato abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per il pensionamento;
3. possibilità di riscattare in tutto o in parte la posizione maturata in Fontedir ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Fondo;
4. possibilità, dopo 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, di richiesta di un'anticipazione ai sensi di legge e secondo quanto descritto all'articolo 13 dello Statuto di Fontedir.

C) CRITERI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Chi può aderire a Fontedir?

Le aziende del Gruppo Telecom Italia e quelle per cui il CdA di Fontedir abbia dato il consenso possono aderire a Fontedir. I Dirigenti in servizio con rapporto di lavoro c/o le società aderenti possono di diritto iscriversi al Fondo divenendone soci.

2. Quali trattenute vengono effettuate sull'ammontare retributivo dell'iscritto e quali sono le ulteriori componenti atte a costituire la complessiva contribuzione periodica presso il Fondo?

Le trattenute effettuate sulla RGL (Retribuzione Globale Lorda) soggetta a contribuzione sono quelle stabilite dagli accordi sindacali vigenti con ogni azienda. Per Telecom Italia la percentuale è definita nella misura del 4, 5, 6, 7 o 10% di detta RGL, secondo quanto scelto da ogni interessato.

La seconda componente contributiva che confluisce al Fondo è quella versata dall'Azienda. Per Telecom Italia è determinata nelle percentuali riportate nello schema contributivo presente nel sito web.

La terza fonte di contribuzione al Fondo deriva dal TFR. Per Telecom Italia è determinata nella misura riportata dallo schema contributivo di cui sopra.

3. Esistono trattenute che il Fondo opera a carico dell'Associato?

Per i soci attivi, Fontedir opera in assenza di prelievi, per il proprio funzionamento, a carico dei singoli associati e gli interi flussi contributivi vanno quindi a costituire il capitale gestito per conto di ogni singolo iscritto.

Per i soci non in fase di contribuzione, è previsto il pagamento annuo delle spese di cui alla lettera B punto 3 numero 1.

4. E' possibile dedurre il contributo Fontedir nella dichiarazione dei redditi?

Per i soci attivi il contributo a Fontedir è già direttamente dedotto dall'azienda, nei limiti previsti dalla legge. I soci non in fase di contribuzione che effettuino la contribuzione volontaria possono dedurre, negli stessi limiti, i contributi versati alla Previdenza Complementare.

D) CONTRIBUTIONI

1. Su quale retribuzione va calcolata la contribuzione Fontedir?

La RGL considerata ai fini del computo contributivo è quella utile al calcolo del TFR.

2. Con quale periodicità vengono versati i contributi?

I contributi vengono versati quattro volte l'anno, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre solare. I contributi volontari possono invece essere versati ogni mese.

3. E' possibile la prosecuzione volontaria della contribuzione?

Gli iscritti che abbiano perso i requisiti di partecipazione e che non abbiano chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione individuale, possono richiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo. Criteri e modalità sono riportati nella sezione dedicata del sito web.

E) PRESTAZIONI DEL FONDO

1. Che tipo di prestazioni sono garantite dal Fondo?

Sono garantite le possibilità di anticipazione, di riscatto e di liquidazione per pensionamento, in capitale o in rendita, secondo quanto previsto dalle vigenti norme e dallo Statuto e Regolamento di Fontedir;

2. Quando matura il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?

Gli iscritti hanno diritto alle prestazioni di Fontedir nel momento in cui maturino i diritti alle prestazioni pensionistiche obbligatorie con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

F) ANTICIPAZIONI

1. In quali e in qual misura casi è possibile richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata presso il Fondo?

E' possibile ottenere un'anticipazione sulla posizione maturata presso Fontedir:

1. in qualsiasi momento per spese sanitarie per se, per i figli o per il coniuge, conseguenti a condizioni gravissime (terapie/interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche), nella misura del 75% della posizione maturata;
2. dopo almeno 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, nella misura del 75% della posizione, per acquisto o ristrutturazione della prima casa per se o per i figli;
3. dopo almeno 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare nella misura del 30% della posizione per ulteriori esigenze del Dirigente.

Le somme erogate dal Fondo a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, se cumulate, il 75% della posizione e possono essere reintegrate in qualsiasi momento a scelta dell'iscritto, secondo modalità stabilite dal Fondo.

G) RISCATTO E LIQUIDAZIONE

1. E' possibile richiedere il riscatto della posizione prima del pensionamento?

E' possibile ottenere il riscatto della posizione presso il Fondo, anche prima del pensionamento, nel momento in cui perda i requisiti di partecipazione (es.: risoluzione del rapporto di lavoro).

2. In quali specifici casi, in quale misura e a favore di quali soggetti è possibile ottenere un riscatto agevolato?

La normativa vigente prevede che gli iscritti possano riscattare:

1. il 50% della posizione maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo che va da 12 a 48 mesi;
2. il 100% della posizione in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 ovvero per inoccupazione superiore a 48 mesi. Se tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti pensionistici l'iscritto ha diritto a chiedere la prestazione pensionistica complementare.
3. fino al 100% della posizione mediante l'istituto della RITA, con pagamento frazionato.

In caso di decesso del Dirigente, anche qualora non siano maturati i requisiti, tale facoltà di immediato riconoscimento alla prestazione pensionistica complementare, interamente in capitale, viene riconosciuta agli eredi o ai beneficiari designati.

3. Cosa comporta la qualifica di "Vecchio iscritto" (nominato dirigente prima del 28.4.1993)?

Un Associato è considerato Vecchio Iscritto se ha aderito, senza soluzione di continuità, a qualsiasi forma di Previdenza Complementare entro il 28 aprile 1993. Tale qualifica comporta il diritto alla prestazione interamente in forma di capitale, con richiesta di applicazione del regime fiscale previgente, anche in caso di maturazione della pensione.

H) RENDITA

1. Nel caso di prestazione in rendita al pensionamento, che tipo di trattamento periodico è ottenibile?

Le tipologie di rendita ottenibili in base alle convenzioni stipulate dal Fondo con due primarie compagnie di assicurazioni sono:

1. vitalizia, che è quella rendita rivalutabile legata unicamente alla vita dell'assicurato;
2. reversibile, quando al venir meno del titolare assicurato c'è un secondo soggetto che, in vita, ha diritto alla rendita rivalutabile;
3. con contro-assicurazione, quando in caso di premorienza dell'assicurato rispetto agli indici medi di vita, i suoi eredi acquisiscono il capitale residuo:

I) TRASFERIMENTI

1. In quali casi è possibile richiedere il trasferimento a Fontedir della contribuzione versata ad un altro Fondo?

A seguito dell'iscrizione a Fontedir il Dirigente può richiedere il trasferimento delle riserve precedentemente accumulate in altri Fondo di Previdenza Complementare.

2. In quali casi è possibile chiedere il trasferimento a un altro Fondo della contribuzione versata a Fontedir?

E' possibile chiedere il trasferimento delle riserve accumulate presso Fontedir:

1. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
2. durante il rapporto di lavoro trascorsi due anni di iscrizione: il singolo può eventualmente di trasferire la sua gestione presso un altro fondo, ma l'azienda non è più tenuta a versare la quota contributiva a proprio carico.

L) FISCALITÀ

1. Qual è il trattamento fiscale delle prestazioni del Fondo?

L'imposizione fiscale applicata alle prestazioni è così suddivisa:

1. contributi maturati al 31/12/2000;
2. contributi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006 ;
3. contributi maturati dal 1/1/2007.

Per una situazione riepilogativa delle imposizioni fiscali sul pagamento in forma di capitale si vedano le tabelle riepilogative sul sito web.